SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 646

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMO, BORGIA, SECCHI, BEDIN, FERRARI Francesco, CUSUMANO, COSTA e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Concessione del congedo straordinario per cure termali ai pubblici dipendenti invalidi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ha previsto una serie di restrizioni in materia di pubblico impiego.

Tra l'altro, ha abrogato le disposizioni riguardanti la concessione di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 3, comma 42).

In mancanza di deroga espressa, la norma trova applicazione anche per i pubblici dipendenti appartenenti alle categorie degli invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi, ciechi civili e sordomuti.

Ciò diversamente da quanto previsto dalle leggi precedenti, che hanno sempre riservato al personale disabile un trattamento differenziato, in considerazione della maggior necessità di effettuare le cure prescritte per le minorazioni di cui il personale stesso è affetto.

Infatti, le leggi che fin dall'inizio hanno regolato organicamente la materia concernente le predette categorie di invalidi hanno previsto, in favore di questi, il diritto a un congedo straordinario per cure di durata non superiore a trenta giorni, poi ridotti a quindici (articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante gli invalidi civili, e analoghe norme riguardanti le altre categorie di disabili).

Questa particolare tutela è stata mantenuta anche quando venne soppresso, in via generale il diritto al congedo straordinario per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche. In quell'occasione, infatti, venne fatta eccezione per gli invalidi appartenenti alle categorie sopra elencate (articolo 13, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).

E, sempre in materia di tutela della salute, la stessa legge n. 537 del 1993, nel prevedere la riduzione, nella misura di un terzo, di tutti gli assegni per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario (articolo 3, comma 39, sostitutivo del primo comma dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), ha escluso da tale norma limitativa le categorie degli invalidi esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (comma 40).

Analogamente il legislatore avrebbe dovuto operare in sede di abrogazione delle disposizioni sul congedo straordinario per cure termali, non essendovi alcun motivo per discostarsi dalla linea sempre seguita e giustificata dalle ragioni sopra indicate.

L'omissione è stata segnalata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che ha messo in evidenza le gravi difficoltà che derivano per gli invalidi, ai quali viene praticamente preclusa la possibilità di effettuare le cure termali richieste dal loro stato invalidante, nè possono intaccare il congedo ordinario, che ha tutt'altre finalità

Ravviso pertanto la necessità di ripristinare per gli invalidi il diritto alle cure termali col ricorso all'istituto del congedo straordinario.

A tale finalità risponde l'unito disegno di legge, il quale non comporta alcun onere finanziario.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al comma dell'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai pubblici dipendenti appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1991, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso il congedo straordinario per cure termali, con l'applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge suddetta.